



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

## SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

PROT.

### ORDINANZA N. 33 DEL 03/06/2025

**OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CERVINO IN CORRISPONDENZA CIV. 26 E IN VIA CARSO IN CORRISPONDENZA CIV. 39 PER CONSENTIRE ESECUZIONE LAVORI SULLA RETE GAS METANO**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 04 del 02/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

**Vista** la richiesta presentata in data 29/05/2025 al prot. 6571 da Erogasmet S.p.a., C.F. 00182180190, con sede a Roncadelle (BS) in Via Vittorio Emanuele II 4/28, Ufficio di Gorla Minore (VA) in Via Vittorio Veneto 53, volta ad ottenere la modifica della viabilità in Via Cervino in corrispondenza civ. 26 e in Via Carso in corrispondenza civ. 39 in data 23/06/2025 e in data 24/06/2025 per consentire lavori sulla rete gas metano;

**Ravvisata** pertanto la necessità di modificare temporaneamente la viabilità Via Cervino in corrispondenza civ. 26 e in Via Carso in corrispondenza civ. 39 tramite l'istituzione temporanea del senso unico alternato in corrispondenza del tratto interessato dai lavori, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e l'incolumità degli addetti ai lavori;

**Visti** gli artt. 5, 6, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

**Vista** la legge 07.08.1990 n.241;

#### ORDINA

**L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CERVINO IN CORRISPONDENZA CIV. 26 E IN VIA CARSO IN CORRISPONDENZA CIV. 39, NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI, IL GIORNO 23/06/2025 E IL GIORNO 24/06/2025 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 19.30 IN ENTRAMBE LE DATE, PER CONSENTIRE LAVORI DI SULLA RETE GAS METANO**

#### FA CARICO

Al richiedente, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. ed agli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, di collocare almeno **48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI** la dovuta segnaletica in modo conforme al C.d.S. nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo del cantiere stradale. Il medesimo, fino al completamento dei lavori, dovrà sorvegliare a garantire la perfetta efficienza della visibilità, del cantiere e della relativa segnaletica temporanea. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'installazione ed esposizione della prevista idonea segnaletica nei termini sopraindicati e la presenza di moviere o strumentazione specifica atta alla gestione della circolazione pedonale e veicolare.

## A V V I S A

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. N. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente e della ditta appaltatrice dei lavori.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento dei lavori.

Il richiedente avrà obbligo di ripristinare al termine dei lavori la segnaletica originaria vigente in loco. La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore.

Per i provvedimenti di competenza, il presente provvedimento sarà trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

[tecnico.erogasmet@gigapec.it](mailto:tecnico.erogasmet@gigapec.it)

Gorla Maggiore, 03/06/2025

Il Responsabile del Servizio di P.L.  
Vice Commissario Alessandro Tavano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)